

STATUTO

**ARCOBALENO INFANZIA
S.A.S. DI RUSSO DAMIANA &
C. - IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL PIAZZA
MARCONI 7

Numero REA: CL - 94762

Codice fiscale: 01736430859

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2010 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 22-03-2019 - Modifica	15

REPERTORIO N. 56966

RACCOLTA N. 17290

ATTO MODIFICATIVO

REPUBBLICA ITALIANA.

L'anno duemiladieci,

il giorno diciassette del mese di novembre

in Palermo, nel mio studio in via Giorgio Castriota n.9.

Avanti a me dr. **RENATO CARUSO**

notaio in Palermo iscritto presso il Collegio notarile di Palermo;

sono presenti i sigg.

- **RUSSO DAMIANA**, nata in Corsano il giorno 22 ottobre 1977,
residente in Palermo, via Carlo Goldoni n.9, codice fiscale RSS DMN
77R62 D044C;

- **GAMBINO PIETRO**, nato in Agrigento il giorno 18 settembre 1969,
residente in Palermo, via Carlo Goldoni n.9, codice fiscale GMB PTR
69P18 A089U.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio
sono certo, premettono quanto segue:

a) di intervenire al presente atto nella loro veste di unici soci della
società "**ARCOBALENO INFANZIA S.A.S. DI RUSSO DAMIANA &
C.**", con sede in Caltanissetta, Piazza Marconi n. 7, con iscrizione al
Registro delle Imprese di Caltanissetta e numero di codice fiscale
01736430859, N. REA 94762, capitale sociale euro 10.000,00 (dieci-
mila e centesimi zero) detenuto dai soci come segue:

- **RUSSO DAMIANA**, per euro 9.000,00 (novemila e centesimi zero);

- **GAMBINO PIETRO**, per euro 1.000,00 (mille e centesimi zero);

b) che la società intende acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi della legge 13 giugno 2005 n. 118 e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155;

c) che per acquisire la suddetta qualifica bisogna apportare al vigente atto costitutivo le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1- l'indicazione della locuzione "impresa sociale" all'interno della denominazione;
- 2- di meglio precisare l'oggetto sociale secondo le tipologie previste dall'art. 2 del decreto legislativo 155/2006;
- 3- l'espressa indicazione dell'assenza di scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto;
- 4- le modalità di ammissione e di esclusione dei soci e l'espressa previsione che in caso di diniego di ammissione o di esclusione possano essere investiti i soci da parte dell'istante che decideranno in merito;
- 5- la disciplina del rapporto sociale secondo il principio della non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica della società;
- 6- ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto, la previsione che la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non possa essere riservata a soggetti esterni alla stessa società, che non possano rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto legislativo ed inoltre che le persone nominate nelle cariche sociali debbano presentare specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;
- 7- ai sensi dell'art. 10, comma 2 del predetto decreto, la redazione e il deposito presso il registro delle imprese del bilancio sociale, secondo

linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

8- la previsione (in alternativa alla redazione di appositi regolamenti aziendali) di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività;

9- l'indicazione dei modi di devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell'impresa, secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente, i componenti dichiarano che da oggi in poi la società assumerà la qualifica di impresa sociale, ai sensi della legge 13 giugno 2005 n. 118 e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, approvando conseguentemente tutte le modifiche ed integrazioni sopra proposte ed i

nuovi patti sociali

che regoleranno la società nella nuova veste che sono del seguente tenore:

Art. 1) E' costituita tra i componenti, ai sensi degli artt. 2313 e seguenti codice civile, una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "**ARCOBALENO INFANZIA S.A.S. DI RUSSO DAMIANA & C. - IMPRESA SOCIALE**".

La Società viene qualificata come impresa sociale ai sensi della Legge 13 giugno 2005 n. 118 e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, in considerazione dell'oggetto sociale, coerente con le disposizioni di cui all'art. 2 di detto decreto legislativo, e dell'assenza di scopo di lucro di

cui all'art. 3 dello stesso decreto, tenuto conto che la società ha i requisiti di cui agli articoli 2-3-4 dello stesso decreto.

Art. 2) La Società ha **sede** in Caltanissetta, Piazza Marconi n. 7.

Essa potrà essere trasferita altrove e potranno essere istituite filiali e succursali.

Art. 3) La **durata** della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Art. 4) La Società ha per **oggetto** lo svolgimento di attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e segnatamente:

l'attività di scuola materna, asilo nido, ludoteca - baby parking, dopo scuola e servizi educativi e ludico-ricreativi per l'infanzia;

l'organizzazione di feste ed eventi per bambini e ragazzi,

l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali e sportive;

la promozione ed organizzazione di attività didattiche ed educative per gli alunni di ogni ordine e grado, di esposizioni pedagogiche, conferenze, seminari, stages, convegni e altre attività culturali nelle varie discipline artistiche e nel campo della psicopedagogia;

la formazione e l'aggiornamento di insegnanti;

la realizzazione di attività e progetti finalizzati all'inserimento di alunni con modesti mezzi economici, nonché alla risoluzione del problema della dispersione scolastica; il trattamento delle difficoltà di apprendimento;

lo svolgimento di attività ricreative, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: laboratori teatrali, laboratori per la manipolazione della ceramica, lezioni di danza, laboratori musicali, attività motoria;

lo svolgimento di attività parascolastiche e l'organizzazione e la partecipazione in attività di tempo libero e di vacanze;

raccolta di dati, informazioni, notizie e pubblicazioni, con la relativa elaborazione anche al fine di una divulgazione;

lo svolgimento di attività ludiche e di animazione;

la progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale o di attività culturali, sociali e psicopedagogiche;

la progettazione, organizzazione, gestione di ricerche e studi in campo sociale, pedagogico e psicopedagogico;

l'istituzione di corsi scolastici seguendo le disposizioni didattiche dello Stato Italiano e della Comunità Europea con la possibilità di seguire programmi sperimentali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:

organizzare con mezzi propri o di terzi il trasporto degli alunni; gestire, in proprio o con affidamento a strutture esterne, il servizio di refezione scolastica; istituire rapporti di collaborazione con organi e istituzioni della Comunità Europea, istituti universitari, enti pubblici e privati, amministrazioni pubbliche, fondazioni, associazioni, biblioteche pubbliche, organismi di studio e di ricerche, anche con la stipula di convenzioni; svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Potrà altresì:

- stipulare opportune convenzioni con aziende, Enti pubblici e privati, professionisti singoli o associati;

- avvalersi anche di professionalità esterne alle quali garantirà il supporto tecnico - organizzativo;
- chiedere contributi, finanziamenti, mutui a tasso agevolato ed ogni altro tipo di provvidenze.

La società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa: la stipulazione di mutui attivi e passivi anche fondiari; la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni anche di terzi non soci; l'assunzione di quote e partecipazioni in altre Società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o complementare al proprio.

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro **10.000,00** (diecimila e centesimi zero) sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- RUSSO DAMIANA, per euro 9.000,00 (novemila e centesimi zero);
- GAMBINO PIETRO, per euro 1.000,00 (mille e centesimi zero);

Art. 6) Socio accomandatario è la comparente sig.ra RUSSO DAMIANA.

Socio accomandante è il comparente sig. GAMBINO PIETRO.

Art. 7) Per la cessione, in tutto o in parte, della quota di un socio, occorre il consenso scritto degli altri soci.

Le modificazioni del contratto sociale, compresa la trasformazione, fusione e scissione e cessione d'azienda, possono essere decise soltanto con il consenso di tutti i soci applicando le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155.

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio per morte, recesso od esclusione, si applicano gli artt. 2284 e seguenti codice civile ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 in tema di distribuzione e devoluzione del patrimonio.

Art. 8) Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica della società.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della società;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di attenersi alle disposizioni del presente atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo delibera entro sessanta giorni sulla domanda tenendo conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronuncino i soci in occasione della loro prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dai soci con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data della convocazione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9) Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla stessa società e non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto legislativo.

Le persone nominate nelle cariche sociali devono presentare specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art. 10) L'amministrazione ordinaria e straordinaria e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al socio accomandatario sig.ra RUSSO DAMIANA come sopra generalizzata con tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, la quale dichiara di accettare la carica, non ostandovi cause di incompatibilità e di ineleggibilità e chiede l'iscrizione della

nomina nel Registro delle Imprese.

L'Amministratore, pertanto, in via esemplificativa e non tassativa potrà fra l'altro anche costituire garanzie reali, obbligare cambiariamente la società mediante emissione di pagherò cambiari, accettazioni di tratte e prestazione di avalli, girare effetti sia per l'incasso che per lo sconto, istituire sedi secondarie, rilasciare procura ad negotia e avrà, altresì, l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.

Art. 11) Gli esercizi sociali sono annuali con termine al trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale della società nella nuova veste chiuderà il 31 dicembre del corrente anno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155, l'organo amministrativo deve, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La società non ha scopo di lucro ai sensi ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e, pertanto, l'utile di bilancio sarà destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine non si procederà alla distribuzione, anche in forma indiretta,

di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

E' in facoltà dell'organo amministrativo di richiedere ai soci versamenti di somme, non fruttifere di interessi, in conto aumento capitale e/o per sopperire ad urgenti necessità della società.

Art. 12) Il socio accomandatario non può esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Art. 13) I soci accomandanti non possono ingerirsi negli affari sociali.

I soci amministratori possono ad essi delegare parte dei propri poteri per il compimento di singoli affari.

E' consentito ai soci accomandanti di compiere in qualsiasi momento atti

di ispezione e controllo.

Art. 14) Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, i soci determineranno le modalità della liquidazione nominando, se necessario, un liquidatore; in difetto di accordo provvederà in merito il Presidente del Tribunale di Caltanissetta.

Può non essere dato luogo alla fase della liquidazione in assenza di crediti sociali ed essendo stato già provveduto alla estinzione delle passività ed al riparto tra i soci delle attività sociali.

In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto alla Missione di Speranza e Carità con sede in Palermo, codice fiscale 97076940820, o in mancanza ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie della stessa città.

Art. 15) Ferma restando la normativa in vigore, la società riconosce e favorisce forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

A tale scopo la società, attraverso l'organo amministrativo ed operativo promuove l'informazione, la consultazione o la partecipazione, in maniera tale che lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prodotti o scambiati.

Art. 16) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci, ad eccezione delle controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Caltanissetta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Le controversie non riservate alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria non risolte tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Caltanissetta che provvederà alla nomina dell'arbitro.

L'arbitro dovrà essere scelto tra notai, avvocati, commercialisti o docenti di diritto in materie attinenti alla controversia.

Art. 17) Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di legge in materia nonché alle disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che l'approvano.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su quattro fogli per dodici pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore dodici e

minuti quaranta.

DAMIANA RUSSO - PIETRO GAMBINO -

DOTT. RENATO CARUSO NOTAIO.

	REPERTORIO N. 61656	RACCOLTA N. 19939
	ATTO MODIFICATIVO	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove,	
	il giorno sette del mese di marzo	
	in Palermo, nel mio studio in via Giorgio Castriota n.9.	
	Avanti a me dr. RENATO CARUSO	
	notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
	Palermo e Termini Imerese,	
	sono presenti i sigg.	
	- RUSSO DAMIANA , nata a Corsano il giorno 22 ottobre 1977,	
	residente a Palermo, via Carlo Goldoni n. 9, codice fiscale RSS DMN	
	77R62 D044C;	
	- GAMBINO PIETRO , nato ad Agrigento il giorno 18 settembre 1969,	
	residente a Palermo, via PT 34 n. 38, codice fiscale GMB PTR 69P18	
	A089U.	
	I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio	
	sono certo, premettono quanto segue:	
	a) di intervenire al presente atto la sig.ra Russo Damiana quale socio	
	accomandatario e il sig. Gambino Pietro quale socio accomandante della	
	società " ARCOBALENO INFANZIA S.A.S. DI RUSSO DAMIANA &	
	C. - IMPRESA SOCIALE ", con sede in Caltanissetta, Piazza Marconi n.	
	7, con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di	
	Caltanissetta 01736430859, N. REA CL-94762, con capitale sociale di	
	euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero) detenuto dai soci come	

	segue:	
	- RUSSO DAMIANA, per euro 9.000,00 (novemila e centesimi zero);	
	- GAMBINO PIETRO, per euro 1.000,00 (mille e centesimi zero);	
	b) che la società intende adeguare i patti sociali ai sensi del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante Revisione della disciplina in	
	materia di impresa sociale a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c)	
	della legge 6 giugno 2016 n. 106, decreto che abroga e sostituisce il	
	d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155; e del successivo Decreto Legislativo 20	
	luglio 2018 n. 95 contenente disposizioni integrative e correttive del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.	
	Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del	
	presente, i comparenti dichiarano di sostituire integralmente i vecchi	
	patti sociali con nuovi patti sociali che regoleranno la società e il cui	
	testo è del seguente tenore:	
	Art. 1) E' costituita tra i comparenti, ai sensi degli artt. 2313 e	
	seguenti codice civile, una società in accomandita semplice sotto la	
	ragione sociale " ARCOBALENO INFANZIA S.A.S. DI RUSSO	
	DAMIANA & C. - IMPRESA SOCIALE ".	
	La Società viene qualificata come impresa sociale ai sensi della Legge 6	
	giugno 2016 n. 106, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e	
	successivo Decreto Legislativo 20 luglio 2018 n. 95 contenente	
	disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017 n. 112, in considerazione dell'oggetto sociale, coerente con le	
	disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.	
	112, e dell'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3 dello stesso decreto.	

	Art. 2) La Società ha sede in Caltanissetta, Piazza Marconi n. 7.	
	Essa potrà essere trasferita altrove e potranno essere istituite filiali e succursali.	
	Art. 3) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).	
	Art. 4) La Società non ha scopo di lucro e ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e principale di attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successivo decreto integrativo e correttivo, e segnatamente:	
	l'attività di scuola materna, asilo nido, ludoteca - baby parking, dopo scuola e servizi educativi e ludico-ricreativi per l'infanzia;	
	l'organizzazione di feste ed eventi per bambini e ragazzi,	
	l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali e sportive;	
	la promozione ed organizzazione di attività didattiche ed educative per gli alunni di ogni ordine e grado, di esposizioni pedagogiche, conferenze, seminari, stages, convegni e altre attività culturali nelle varie discipline artistiche e nel campo della psicopedagogia;	
	la formazione e l'aggiornamento di insegnanti;	
	la realizzazione di attività e progetti finalizzati all'inserimento di alunni con modesti mezzi economici, nonchè alla risoluzione del problema della dispersione scolastica; il trattamento delle difficoltà di apprendimento;	
	lo svolgimento di attività ricreative, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: laboratori teatrali, laboratori per la manipolazione della	

	ceramica, lezioni di danza, laboratori musicali, attività motoria;	
	lo svolgimento di attività parascolastiche e l'organizzazione e la	
	partecipazione in attività di tempo libero e di vacanze;	
	raccolta di dati, informazioni, notizie e pubblicazioni, con la relativa	
	elaborazione anche al fine di una divulgazione;	
	lo svolgimento di attività ludiche e di animazione;	
	la progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di corsi di	
	formazione professionale o di attività culturali, sociali e	
	psicopedagogiche;	
	la progettazione, organizzazione, gestione di ricerche e studi in campo	
	sociale, pedagogico e psicopedagogico;	
	l'istituzione di corsi scolastici seguendo le disposizioni didattiche dello	
	Stato Italiano e della Comunità Europea con la possibilità di seguire	
	programmi sperimentali.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:	
	organizzare con mezzi propri o di terzi il trasporto degli alunni; gestire,	
	in proprio o con affidamento a strutture esterne, il servizio di	
	refezione scolastica; istituire rapporti di collaborazione con organi e	
	istituzioni della Comunità Europea, istituti universitari, enti pubblici e	
	privati, amministrazioni pubbliche, fondazioni, associazioni, biblioteche	
	pubbliche, organismi di studio e di ricerche, anche con la stipula di	
	convenzioni; svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate.	
	Potrà altresì:	
	- stipulare opportune convenzioni con aziende, Enti pubblici e privati,	

	professionisti singoli o associati;	
	- avvalersi anche di professionalità esterne alle quali garantirà il	
	supporto tecnico - organizzativo;	
	- chiedere contributi, finanziamenti, mutui a tasso agevolato ed ogni	
	altro tipo di provvidenze.	
	La società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale,	
	mobiliare ed immobiliare, finanziaria, necessaria od utile per il	
	raggiungimento dello scopo sociale, compresa: la stipulazione di mutui	
	attivi e passivi anche fondiari; la concessione di avalli, fidejussioni,	
	ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni anche di terzi non soci;	
	l'assunzione di quote e partecipazioni in altre Società o imprese,	
	costituite o costituende, aventi oggetto analogo o complementare al	
	proprio.	
	Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi	
	zero) sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:	
	- RUSSO DAMIANA, per euro 9.000,00 (novemila e centesimi zero);	
	- GAMBINO PIETRO, per euro 1.000,00 (mille e centesimi zero).	
	Art. 6) Socio accomandatario è la comparente sig.ra RUSSO	
	DAMIANA.	
	Socio accomandante è il comparente sig. GAMBINO PIETRO.	
	Art. 7) Per la cessione, in tutto o in parte, della quota di un socio,	
	occorre il consenso scritto degli altri soci.	
	Le modificazioni del contratto sociale possono essere decise soltanto	
	con il consenso di tutti i soci.	
	La trasformazione, la fusione e la scissione della società devono essere	

	realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di	
	destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle	
	finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la	
	cessione d'azienda o di un ramo di azienda relativo allo svolgimento	
	dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata	
	previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui	
	circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del	
	patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle	
	attività e delle finalità da parte del cessionario.	
	Gli atti di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017 n. 112 devono essere posti in conformità alle disposizioni	
	dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	L'organo amministrativo della società deve notificare, con atto scritto	
	di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
	l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1 dell'art. 12	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, allegando la documentazione	
	necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2	
	stesso articoli, ovvero la denominazione dei beneficiari della	
	devoluzione del patrimonio.	
	L'efficacia degli atti di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 112, è subordinata all'autorizzazione del	
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa	
	decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.	
	In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio	

	per morte, recesso od esclusione, si applicano gli artt. 2284 e seguenti	
	codice civile.	
	Art. 8) Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 le modalità	
	di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto	
	sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione,	
	tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura	
	societaria e compatibilmente con la forma giuridica della società.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto	
	con quella della società;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di attenersi alle disposizioni del presente atto	
	costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dall'organo	
	amministrativo.	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria.	
	L'organo amministrativo delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	tenendo conto:	
	• delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	• della documentazione ad essa allegata,	
	• di ogni altra informazione comunque acquisita.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato.	

In caso di rigetto della domanda di ammissione o nel caso di esclusione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronuncino i soci in occasione della loro prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dai soci con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data della convocazione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9) I soci accomandatari non possono essere rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto legislativo.

Le persone nominate nelle cariche sociali devono presentare specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art. 10) L'amministrazione ordinaria e straordinaria e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al socio accomandatario sig.ra RUSSO DAMIANA come sopra generalizzata con tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, la quale dichiara di accettare la carica, non ostandovi cause di incompatibilità e di ineleggibilità e chiede l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale nonchè qualsiasi operazione commerciale,

	immobiliare, mobiliare, finanziaria e bancaria comunque utile o	
	necessaria per il completo raggiungimento dello scopo sociale,	
	concedendo se del caso ipoteca sui beni della società e contraendo conti	
	correnti bancari anche con facoltà di scopertura, può rilasciare ad altri	
	soci o a terzi procure speciali, senza che da chiunque possa opporsi ad	
	esso amministratore difetto di firma o di poteri.	
	Art. 11) Gli esercizi sociali sono annuali con termine al trentuno	
	dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale della società nella	
	nuova veste chiuderà il 31 dicembre del corrente anno.	
	Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112,	
	la società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in	
	conformità alle disposizioni del codice civile, e deve redigere e	
	depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale secondo	
	quanto indicato all'art. 9 del suddetto decreto legislativo.	
	Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.	
	112, la società deve depositare presso il registro delle imprese e	
	pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo	
	linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui	
	all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e	
	tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività	
	esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	La società non ha scopo di lucro ai sensi dell'art 3 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successivo decreto integrativo e	

	correttivo, e, pertanto, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e	
	dall'art. 16 del suddetto decreto, l'utile di bilancio e gli avanzi di	
	gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio.	
	Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di	
	soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto. E' consentito il rimborso ai soci	
	del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del suddetto art. 3.	
	La società, infatti, ai sensi e nei limiti del suddetto comma 3 dell'art. 3	
	del decreto legislativo, può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali	
	perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai	
	soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi	
	di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di	
	strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle	
	imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa	
	sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di	
	specifici progetti di utilità sociale.	
	La società inoltre, può destinare una quota non superiore al tre per	
	cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 del suddetto decreto legislativo.	
	Si considerano distribuzione indiretta di utili le fattispecie indicate nel	
	comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 .	
	E' in facoltà dell'organo amministrativo di richiedere ai soci versamenti	
	di somme, non fruttifere di interessi, in conto aumento capitale e/o per	
	sopperire ad urgenti necessità della società.	
	Art. 12) Il socio accomandatario non può esercitare per conto proprio	
	o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare	
	come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.	
	Art. 13) I soci accomandanti non possono ingerirsi negli affari sociali.	
	I soci amministratori possono ad essi delegare parte dei propri poteri	
	per il compimento di singoli affari.	
	E' consentito ai soci accomandanti di compiere in qualsiasi momento atti	
	di ispezione e controllo.	
	Art. 14) Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della	
	società, i soci determineranno le modalità della liquidazione nominando,	
	se necessario, un liquidatore; in difetto di accordo provvederà in merito	
	il Presidente del Tribunale di Caltanissetta.	
	Può non essere dato luogo alla fase della liquidazione in assenza di	

	crediti sociali ed essendo stato già provveduto alla estinzione delle	
	passività ed al riparto tra i soci delle attività sociali.	
	In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria	
	della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o	
	aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui	
	all'articolo 3, comma 3, lettera a) del suddetto decreto 3 luglio 2017 n.	
	112, è devoluto alla Missione di Speranza e Carità, con sede in Palermo,	
	codice fiscale 97076940820, o in mancanza ad altri enti del Terzo	
	settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui	
	all'articolo 16, comma 1 del suddetto decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	In caso di insolvenza la società è assoggettata alla liquidazione coatta	
	amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e	
	successive modificazioni, e come meglio disciplinato all'articolo 14 del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.	
	Art. 15) La società riconosce e favorisce forme di coinvolgimento dei	
	lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alla	
	loro attività.	
	A tale scopo la società promuove la consultazione o la partecipazione, in	
	maniera tale che lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente	
	interessati all'attività siano in grado di esercitare un'influenza sulle	
	decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni	
	che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni o dei servizi.	

	Per le questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e	
	sulla qualità dei beni o dei servizi è consentita la partecipazione alle	
	assemblee dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, senza diritto di voto.	
	La società, nell'individuare le modalità di coinvolgimento, deve tenere	
	conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51	
	del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività	
	esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni	
	dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio	
	nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento	
	deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2	
	del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.	
	Art. 16) Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	112, la società nomina quale sindaco unico il dott. CALAFATO	
	SALVATORE, nato a Caltanissetta il giorno 5 ottobre 1963, domiciliato	
	in Caltanissetta, Piazza Marconi n. 9, codice fiscale CLF SVT 63R05	
	B429S, iscritto all'albo dei revisori legali al n. 64296, Decreto	
	Ministeriale 13/06/1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del	
	16/06/1995, avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399	
	del codice civile, salvo quanto indicato al comma 5 dell'art. 10 del	
	suddetto decreto, se ed in quanto applicabile.	
	L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	

	Il membro dell'Organo di Controllo è rieleggibile.	
	Il compenso del membro dell'Organo di Controllo è determinato dai soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.	
	231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	L'Organo di Controllo esercita anche compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13,	
	ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	
	n. 112. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal	
	sindaco.	
	L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali,	
	sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due	
	dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice	
	civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o	
	da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da	
	sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	

	Art. 17) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci	
	nonché tra società e soci, ad eccezione delle controversie nelle quali la	
	legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno	
	essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il	
	Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Palermo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare	
	qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di	
	conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.	
	Le controversie non riservate alla giurisdizione dell'Autorita'	
	giudiziaria non risolte tramite la conciliazione, come prevista nella	
	presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o	
	nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta	
	mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di	
	Caltanissetta che provvederà alla nomina dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà essere scelto tra notai, avvocati, commercialisti o	
	docenti di diritto in materie attinenti alla controversia.	
	Art. 18) Alla società si applicano, in quanto compatibili con le	
	disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successivo	
	decreto integrativo e correttivo, le norme del codice del Terzo settore	
	di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in mancanza e per gli	
	aspetti non disciplinati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e	
	alle relative disposizioni di attuazione.	

